



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 giugno 2012 (29.06)
(OR. en)**

11964/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0455 (COD)**

**STAT 24
FIN 480
CODEC 1790**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Vítor CALDEIRA, Presidente della Corte dei conti
Data: 21 giugno 2012
Destinatario: Nicolai WAMMEN, Presidente del Consiglio "Affari generali"
Oggetto: Parere n. 5/2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

Si allega per le delegazioni il parere n. 5/2012 (presentato in virtù dell'articolo 336, TFUE) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

All.: Parere n. 5/2012

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠĆE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEIN

Parere n. 5/2012

(presentato in virtù dell'articolo 336, TFUE)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile
agli altri agenti dell'Unione europea

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

vista la proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea¹,

vista la richiesta di parere presentata dal Parlamento europeo su tale proposta, pervenuta alla Corte dei conti il 5 marzo 2012,

vista la richiesta di un parere presentata dal Consiglio su tale proposta, pervenuta alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012,

viste le proprie relazioni annuali, relazioni speciali e i propri pareri²,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

INTRODUZIONE

1. La Commissione propone di ridurre il personale di ciascuna istituzione e agenzia dell'Unione europea del 5 % tra il 2013 e il 2018. Per gestire l'effetto di tale riduzione e affrontare altre questioni relative al personale, propone una serie di modifiche allo statuto del personale, in particolare:

¹ COM(2011) 890 definitivo del 13 dicembre 2011.

² Cfr. pareri della Corte n. 14/2002 sulle proposte originarie per la riforma dello statuto del personale del 2002 (GU C 21 del 28.1.2003, pag. 1); n. 1/2004 su una proposta modificata della Commissione per la riforma dello statuto del personale del 2004 (GU C 75 del 24.3.2004, pag. 1) e n. 5/2010 sulla riforma dello statuto, che si focalizza principalmente sulle questioni relative al personale connesse all'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (GU C 291 del 27.10.2010, pag. 1).

- un aumento del numero di ore lavorative settimanali, portandolo ad un minimo di 40 ore;
- un innalzamento dai 63 ai 65 anni dell'età pensionabile normale e dai 55 ai 58 anni dell'età per il pensionamento anticipato;
- una revisione delle procedure per l'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni e per l'adeguamento annuale dell'aliquota del contributo al regime pensionistico;
- un passaggio dall'attuale prelievo speciale ad un prelievo di solidarietà del 6 %;
- una revisione della carriera del gruppo di funzione degli assistenti, con l'introduzione di un nuovo gruppo di funzioni "AST/SC" per segretari e commessi e
- un limitato numero di altre modifiche connesse all'organizzazione e alla gestione del personale.

2. La proposta della Commissione fornisce una stima dell'impatto finanziario della proposta per il periodo 2013-2020, così articolata:

- 1 041 milioni di euro di risparmi alla rubrica V del quadro finanziario pluriennale (qui di seguito "QFP")
- 258 milioni di euro di risparmi al di fuori della rubrica V del QFP;
- 30 milioni di aumento delle entrate provenienti dal prelievo speciale;
- 277 milioni di euro di riduzione delle entrate provenienti dai contributi al regime pensionistico;
- 165 milioni di euro di riduzione delle entrate provenienti dalle imposte.

3. In aggiunta, i risparmi sulla spesa per le pensioni dovrebbero essere dell'ordine dei 1 000 milioni di euro all'anno a lungo termine³.

OSSERVAZIONI GENERALI

4. La Corte rileva che l'impatto della proposta della Commissione dovrebbe essere misurato non soltanto in base al conseguimento della riduzione del 5 % del personale e dell'attuazione delle modifiche allo statuto del personale, ma anche in base al raggiungimento dell'obiettivo finanziario complessivo indicato nella proposta.
5. La proposta riduzione del personale del 5 %, anche se subordinata all'entità degli stanziamenti di bilancio assegnati nel quadro del QFP, costituisce un elemento fondamentale ai fini del conseguimento dell'obiettivo del risparmio finanziario. La riduzione del personale e della spesa saranno garantite al meglio se ciascuna istituzione procede ad una riduzione del 5 % del proprio personale.
6. Le istituzioni devono tener conto delle riduzioni programmate del personale al momento di pianificare le attività dell'UE e nel gestire le risorse umane, stabilendo opportunamente le priorità, soprattutto nell'adottare decisioni sulle politiche e sulle spese dell'UE per il prossimo periodo del QFP.
7. La proposta non affronta questioni relative alla gestione delle risorse umane (formazione, valutazione delle performance, promozioni e inquadramento) come strumento per migliorare la produttività complessiva del personale dell'UE.

³ Secondo la Commissione, questo corrisponderebbe agli anni 2060, quando l'incidenza sulla spesa per le pensioni sarà massima (cfr. COM(2011) 890 definitivo, pag. 58).

OSSERVAZIONI SU ASPETTI SPECIFICI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Riduzione del personale del 5 %

8. La Corte rileva che la proposta non comporterà di per sé una riduzione del numero di agenti/funzionari e i conseguenti risparmi finanziari. L'articolo 6 dello statuto del personale proposto contiene un riferimento esplicito agli obblighi fissati dal QFP e dall'accordo interistituzionale sulla sua esecuzione⁴. La Corte ricorda che la consistenza numerica del personale dell'UE deve essere stabilita dalle decisioni adottate nel corso della procedura annuale di bilancio, che devono essere in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione di cui sopra.
9. La Corte raccomanda alle istituzioni di comunicare annualmente le misure adottate per raggiungere gli obiettivi programmati relativi alla riduzione del personale del 5 %, attraverso la mancata sostituzione del personale che lascia le istituzioni, ad esempio di coloro che vanno in pensione o i cui contratti vengono a scadenza. Le relazioni in questione devono dimostrare che l'obiettivo della riduzione dei costi non è aggirato, utilizzando, ad esempio, fornitori di servizi esterni, dal momento che questo personale non rientra nel conteggio del numero di funzionari/agenti.

Metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni

10. L'attuale metodo per l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari UE è basato sull'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali di otto Stati membri. Il nuovo metodo proposto prevede di basare gli

⁴ Il progetto di accordo interistituzionale proposto dalla Commissione nel giugno 2011 prevede che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengano su una progressiva riduzione del personale del 5 %, da applicarsi all'insieme delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie, tra il 2013 e il 2018 (cfr. paragrafo 23 della COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011 "Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria")

adeguamenti sull'andamento delle retribuzioni nominali lorde dei funzionari di tutti gli Stati membri dell'UE, escludendo gli effetti delle imposte e di altre deduzioni dalle retribuzioni. Questo cambiamento potrebbe rendere il metodo per determinare gli adeguamenti meno complesso e più veloce. Tuttavia, l'impatto finanziario netto di questa modifica deve essere valutato attentamente dal legislatore.

11. La proposta della Commissione introduce una clausola di eccezione automatica, per rinviare parzialmente di un anno eventuali adeguamenti verso l'alto delle retribuzioni e delle pensioni. Per effetto di tale clausola, gli adeguamenti avverrebbero con un ulteriore anno di ritardo, che andrebbe ad aggiungersi al periodo fino ad un anno già previsto dalla normativa attuale⁵, nel caso venissero soddisfatte tutte le condizioni per la sua applicazione⁶. Lo scarto temporale con cui vengono applicati questi adeguamenti riduce il parallelismo tra l'andamento delle retribuzioni e delle pensioni del personale UE e quelle dei funzionari degli Stati membri. Questi adeguamenti dovrebbero idealmente essere applicati entro tempi il più possibile vicini alle situazioni che determinano il cambiamento.

Modifiche alla struttura della carriera

12. La proposta introduce una nuova categoria di personale “AST/SC” per personale di segreteria e commessi che si aggiunge ai gruppi di funzioni esistenti per amministratori (AD) e per assistenti (AST). Il livello retributivo proposto per i gradi d'ingresso AST/SC renderà difficile, in talune circostanze, assumere personale con le competenze linguistiche richieste dalla natura del lavoro delle istituzioni e mantenere l'equilibrio geografico.

⁵ Cfr. articolo 65 ed allegato XI dello statuto del personale

⁶ Il meccanismo si applica se i) vi è una diminuzione del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea per l'anno in corso; ii) il valore dell'adeguamento calcolato da Eurostat basato sull'andamento delle retribuzioni dei funzionari statali negli Stati membri è positivo e iii) il valore dell'adeguamento supera la variazione prevista del PIL di due punti percentuali.

13. La Commissione propone di ristrutturare la carriera nel gruppo di funzioni AST in modo tale da riservare i due gradi più alti a personale che eserciti responsabilità di rilievo. In futuro, vi saranno “assistanti senior” (AST 10 e AST 11) e “assistanti” (da AST 1 a AST 9). Tuttavia, le disposizioni transitorie proposte per il personale in servizio al 31 dicembre 2012 potrebbero causare problemi di disparità di trattamento⁷ per gli assistenti assunti dopo la riforma dello statuto del personale del 2004.

Flessibilità sul posto di lavoro

14. La proposta relativa ai regimi di orario lavoro flessibile si applica a tutto il personale, ad eccezione di coloro che sono nominati capi unità, direttori o direttori generali. La Corte raccomanda di valutare se sia adeguato che siffatti regimi si applichino al personale dirigenziale, tenendo conto, da un lato, dell'impegno che è ragionevole attendersi dai dirigenti e, dall'altro, della necessità che istituzioni utilizzino al meglio tutto il loro personale, compreso quello che desidera conciliare la vita lavorativa e le responsabilità genitoriali.

Coerenza delle modalità di esecuzione

15. La Corte è favorevole alla proposta di affidare alla Corte di giustizia, ai fini della trasparenza, l'istituzione di un registro contenente le modalità di esecuzione di tutte le istituzioni e di richiedere alla Commissione di riferire ogni tre anni sulle modalità adottate da ciascuna istituzione per dare esecuzione allo statuto del personale. La Corte raccomanda inoltre alla Commissione di proporre una procedura di consultazione preliminare, per evitare che si verifichino casi in cui le modalità di esecuzione delle varie istituzioni contengono disposizioni divergenti, che comportino un trattamento non uniforme del personale.

⁷ Cfr. osservazione analoga al paragrafo 2 del parere n. 1/2004 della Corte.

Correggere gli squilibri geografici

16. La proposta della Commissione di affrontare gli squilibri geografici durevoli e significativi, per cui alcune nazionalità sono sottorappresentate rispetto al peso relativo della loro popolazione, va considerata con la dovuta attenzione. Qualsiasi disposizione in materia dovrebbe rispettare il principio dell'egualanza dei cittadini dell'UE e il principio che nessun posto debba essere riservato ai cittadini di uno specifico Stato membro.

Nuova categoria di agenti temporanei per le agenzie

17. La Commissione propone di creare, nel regime applicabile agli altri agenti (RAAA), una nuova categoria di personale temporaneo presso le agenzie. Tali agenti verrebbero assunti per un periodo di tempo determinato o indeterminato. Quelli assunti per un periodo indeterminato beneficierebbero *de facto* di uno status simile a quello dei funzionari, sotto quasi tutti i punti di vista. Non esistono però disposizioni atte a garantire che la selezione di tale personale verrebbe attuata conformemente agli stessi principi, alle medesime norme e con lo stesso rigore applicati alla selezione dei funzionari.

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Indagini amministrative dell'OLAF all'interno delle istituzioni

18. La Corte ribadisce la necessità di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la salvaguardia dell'efficienza delle indagini dell'OLAF e, dall'altro, la tutela dei diritti fondamentali. Occorre chiarire che la nozione di un "atto che (...) arrechi pregiudizio" ad una persona a cui si applica lo statuto, così come menzionata all'articolo 90 *bis*, include ogni atto compiuto dall'OLAF nell'esercizio della propria missione di indagine che privi il personale dell'effettivo esercizio, o del beneficio, di un diritto fondamentale, in particolare nei casi in cui l'OLAF abbia redatto una relazione finale e/o trasmesso informazioni ad autorità giudiziarie nazionali. Inoltre, l'esperienza pratica ha

mostrato che le disposizioni giuridiche attuali⁸ non sono sufficientemente precise da evitare confusione riguardo al ruolo dell'OLAF nei casi di colpa grave in cui non siano in gioco interessi finanziari dell'UE.

Ufficio europeo per la selezione del personale

19. Sin dalla sua creazione, l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)⁹ è diventato il principale punto di contatto per i cittadini dell'UE che desiderano lavorare per le istituzioni europee. Le attuali norme dello statuto del personale relative ai concorsi organizzati dall'EPSO¹⁰ sono rudimentali. Da quando sono state introdotte nel 2004, un corpus giurisprudenziale considerevole ha chiarito principi importanti relativi alle procedure di selezione, ad esempio per quanto riguarda il ruolo delle commissioni giudicatrici o l'uso delle lingue. Nell'interesse della trasparenza, la Commissione dovrebbe considerare di proporre le necessarie modifiche alle relative disposizioni dello statuto del personale, che recepiscono questi orientamenti giurisprudenziali.

Semplificazione

20. Negli anni lo statuto dei funzionari e il RAAA sono diventati sempre più complicati. La Commissione dovrebbe procedere ad uno studio, in consultazione con le altre istituzioni interessate, per individuare opzioni di semplificazione, allo scopo di migliorare la sana gestione finanziaria. Tale studio dovrebbe includere un esame delle norme di altre organizzazioni internazionali e di quelle delle istituzioni e organismi dell'UE in cui non si applica lo statuto del personale.

⁸ Cfr. articolo 22 bis dello statuto del personale.

⁹ Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore del 25 luglio 2002 che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

¹⁰ Cfr. articolo 7 ed allegato III dello statuto del personale.

Disposizioni per un'amministrazione aperta, efficace ed indipendente

21. Anche se l'articolo 336 del TFUE resta la base per la disciplina dei rapporti tra le istituzioni e il proprio personale, l'articolo 298 del TFUE recentemente introdotto richiede che il legislatore adotti disposizioni per una amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente. Tali disposizioni completerebbero utilmente le norme dello statuto del personale. La Commissione dovrebbe considerare di proporre disposizioni volte a migliorare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione europea sulla base dell'articolo 298 del TFUE; ad esempio, chiarendo il modo in cui le istituzioni provvedono affinché il proprio personale garantisca la parità di trattamento nei confronti dei cittadini o come esse affrontano i casi di presunto conflitto di interesse.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 14 giugno 2012.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente